

Milano, 30 giugno 2006
Prot. 864-06 SC/mc

Spettabile Consorziato,

a seguito della visita ispettiva effettuata presso la Vostra azienda da parte di SGS Italia spa il giorno 28/06/2006, siamo a comunicarVi che sulla base di quanto previsto dal Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario "FITOK", la Vostra azienda è risultata

CONFORME

Il Comitato Tecnico FITOK del Consorzio Servizi Legno-Sughero, a seguito dell'esame della documentazione presentata, ha deciso di accogliere la Vostra richiesta e di concedere a

GRUBER HOLZ sas SEGHERIA
Via Plima 34 - 39020 Morter-Laces (BZ)

- L'utilizzo del marchio



conformemente a quanto previsto da Statuto, Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK ed ISPM-15 della FAO.

- L'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Autorizzati in qualità di Soggetto **7.1** - Operatore della Filiera che **esegue il Trattamento Termico** su Materiale da imballaggio in legno Semilavorato, Semifinito e Finito.

Il Vostro codice fitosanitario è:

21 - 017

Vi comunichiamo, inoltre, che a seguito del D.M. 13 luglio 2005, con cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha riconosciuto, ai sensi del D.M. 2 luglio 2004, lo scrivente Consorzio quale Soggetto gestore del Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno autorizza l'Azienda all'utilizzo del marchio



L'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK e del marchio IPPC/FAO dovrà essere conforme alle indicazioni del Regolamento (con particolare riferimento alla Specifica Tecnica 5 - Modalità di apposizione ed uso del Marchio) e delle delibere consortili ad essi relative.

L'utilizzo dei marchi sopra indicati viene concesso all'Azienda a tempo indeterminato, salve revoca, sospensione o rinuncia come previsto dal Regolamento.

Colgo l'occasione per porgere Distinti saluti.

Ettore Durbiano

Presidente
del Consorzio Servizi Legno-Sughero

Michele Ballardini

Coordinatore
del Comitato Tecnico FITOK

